

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE** **DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA**

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 17/03/2023

**ENTRATO IN VIGORE IL 01/05/2023**

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI FIGINO SERENZA**

# Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L’art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

# Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari del fondo sono i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Figino Serenza che abbiano superato il periodo di prova e che siano inquadrati in profili professionali di vigilanza e non amministrativo che comportano la qualifica di Agente o Ufficiale con funzioni di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale (Legge n. 65 del 7 marzo 1986).
2. In caso di rapporto di lavoro part-time, la somma destinata sarà riproporzionata alla percentuale prevista nel rapporto di lavoro; la quota pro-capite spettante sarà altresì riproporzionata in caso di periodo contrattuale inferiore a dodici mesi nell’anno di riferimento
3. Per il personale neo-assunto il conferimento delle quote avviene solo decorso, in senso positivo, il periodo di prova.

# Art. 3 – FINALITA’ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le risorse individuate secondo i criteri di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall’art.98 del CCNL 2019/2021 (ex art. 56-quater del CCNL 2016-2018).

1. Il Comune procede attraverso un’adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale individuati dall’articolo precedente.
2. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell’anno solare di riferimento. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell’eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell’ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione.

# Art. 4 – FINANZIAMENTO

Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall’Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì il parere Aran del 6 Febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell’articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge e delle compatibilità di bilancio, prevede, all’inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare. Tale previsione terrà conto degli obbiettivi raggiunti nell’anno precedente e alle risorse preventivate per l’anno corrente oltre che al numero delle persone beneficiarie e non potrà essere inferiore a Euro 1.500,00 e superiore a Euro 2.500,00 per ogni operatore di Polizia Locale, al lordo delle spese di gestione del fondo.
2. Le somme destinate al fondo sono stanziate annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione dell’andamento della gestione finanziaria dell’Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Servizio di Polizia Locale del Comune, e del personale effettivamente in servizio.
3. Il Responsabile del Servizio della Polizia Locale, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare apposita liquidazione demandando all’Ufficio Ragioneria i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

# Art. 5 – MODALITA’ PROCEDIMENTALI

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale con le modalità previste dal presente Regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, in riferimento all’anno di competenza, per il cui calcolo sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
2. E’ data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

# Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL’ENTE

1. Cessa l’obbligo contributivo dell’Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Figino Serenza ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale;
2. L’obbligo dell’Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.

# ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

Il dipendente, al fine di permettere l’attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Figino Serenza, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

# Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi. Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito ai sensi dell’art.15 dello Statuto Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 4/2003, nonché il Codice della Strada, e le norme contrattali di riferimento vigenti.
3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.

**Approvato**

con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2023

**Depositato**

presso l’Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2023 al 01/04/2023

**Entrato in vigore il 01/05/2023**